

Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)

Codice delle Comunicazioni elettroniche

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui,rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice

Art. 1

Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:

- 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
- 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);

d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:

- 1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
- 2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
- 3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al

personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Art. 2

Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

- a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
- b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
- c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
- d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25

4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;

- b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro,
escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.

5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
- da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
- da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
- da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
- da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
- da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
- da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
- da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
- da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
- da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
- da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.

13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo è pari a:

- a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;
- b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti.

Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "carrier selection" a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "customer care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro.
7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro.
11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00 euro
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico e' pari a 1.000,00 euro.
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico e' pari a 10.000,00 euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 50,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale e' pari ad 100,00 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale e' pari a 1.000,00 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di

numero personale e' pari a 10.000,00 euro.

20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.

21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro.

22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro.

23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP ID" è pari a 500,00 euro.

24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.

Art. 4

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
- b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;

c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.

Art. 5

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza sino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino 20	Frequenza superiore a 20 GHz e sino 30	Frequenza superiore a 30
L inferiore o uguale a 25 kHz	170,00			
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	370,00			
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	740,00			
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	1.060,00			
L superiore a 500 kHz ed uguale a 1,75 MHz	1.390,00	(L' inferiore o uguale a 1,75MHz) 700,00	(L' inferiore o uguale a	(L' inferiore o uguale a

			1,75MHz) 480,00	1,75MHz) 370,00
L superiore a 1,75 kHz ed uguale a 3,5 MHz	1.750,00	1.060,00	700,00	480,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	2.770,00	2.110,00	1.390,00	950,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	3.850,00	3.130,00	2.110,00	1.390,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	4.880,00	4.180,00	2.770,00	1.860,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz	5.930,00	5.240,00	3.490,00	2.330,00
L superiore a 56 MHz	6.980,00	6.290,00	4.180,00	2.770,00